

dossier

XIX Legislatura

17 maggio 2023

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

D.L. 51/2023 – A.C. 1151

Parte I – *Schede di lettura*

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 97



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Istituzioni

TEL. 06 6760-3855 - ✉ - st_istituzioni@camera.it -  @CD_istituzioni

SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  @CD_bilancio

Progetti di legge n. 109

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 70

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D23051.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Ordinamento dell'INAIL e dell'INPS*).....5
- Articolo 2 (*Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche*).....9
- Articolo 3, commi 1 e 2 (*Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale Calabria*)13
- Articolo 3, commi 3 (*Compenso dei sub-commissari nelle regioni in disavanzo*).....18
- Articolo 3, comma 4 (*Contabilità speciale dell'Unità vaccinale*)21
- Articolo 3, comma 5 (*Proroga Commissioni consultive dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA*)23
- Articolo 3, comma 6 (*Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19*).....27
- Articolo 4 (*Proroga termini in materia fiscale*).....31
- Articolo 5, comma 1 (*Proroga del mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo*).....37
- Articolo 5, comma 2 (*Villaggio olimpico Milano-Cortina 2026*).....39
- Articolo 5, commi 3 e 4 (*Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi*).....41
- Articolo 6, comma 1 (*Differimento del termine per lo sblocco degli interventi relativi al ponte stradale autostrada Roma Fiumicino-EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno*)43
- Articolo 6, comma 2 (*Proroga di termini in materia di micromobilità elettrica*).....45
- Articolo 7 (*Proroga del termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia*)46
- Articolo 8 (*Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico*).....50
- Articolo 9 (*«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati*).....52
- Articolo 10 (*Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche*).....54
- Articolo 11 (*Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali*).....57
- Articolo 12 (*Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria*)60
- Articolo 13 (*Clausola di invarianza finanziaria*).....64

▪ Articolo 14 (<i>Entrata in vigore</i>)	65
--	----

Schede di lettura

Articolo 1 *(Ordinamento dell'INAIL e dell'INPS)*

I commi 1 e 5 dell'articolo 1 recano **un complesso di modifiche alla disciplina di alcuni organi dell'INAIL e dell'INPS¹**; le novelle, con riferimento a ciascuno dei due enti, sopprimono la figura del vice presidente e modificano alcune norme, relative al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale; in particolare, le modifiche riformulano i requisiti soggettivi per le titolarità dei suddetti organi e riducono il limite temporale di durata del mandato del direttore generale. **I commi da 2 a 4 del presente articolo 1** prevedono: la nomina di un commissario straordinario per ciascuno dei due enti, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, con decadenza - contestuale alla suddetta nomina - del presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione già in carica; l'adozione, da parte del commissario straordinario, delle modifiche regolamentari conseguenti alle suddette novelle e la successiva nomina del consiglio di amministrazione, con decadenza, contestuale all'insediamento di quest'ultimo, del direttore generale già in carica; la presentazione della proposta, da parte del consiglio di amministrazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della nomina del direttore generale.

L'**alinea del comma 1** fa riferimento alle finalità di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti in esame e di sviluppare il monitoraggio e la valutazione sull'attività svolta dai medesimi enti.

Le novelle di cui al **comma 1, lettere a) e c)**, sopprimono la figura del vice presidente.

La **lettera b)** dello stesso **comma** introduce il principio che il presidente dell'ente è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. La successiva **lettera d)** formula gli stessi requisiti con riferimento agli altri membri del consiglio di amministrazione (la cui presidenza resta attribuita al suddetto presidente dell'ente); rispetto alla corrispondente norma previgente, si introduce il riferimento alla specifica esperienza e al

¹ Il **comma 1** in esame novella parzialmente l'articolo 3 del [D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479](#), e successive modificazioni. Il **comma 5** abroga l'articolo 8, comma 3, del [D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639](#), e successive modificazioni. Riguardo a tale abrogazione, cfr. *infra*, nelle note.

rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione (ivi compreso il presidente) resta pari a cinque (il numero dei membri diversi dai titolari di organi monocratici viene elevato da tre a quattro, in relazione alla soppressione della figura del vice presidente, il quale era anche un componente del consiglio di amministrazione).

I suddetti requisiti soggettivi vengono posti anche per il direttore generale, da parte della novella di cui alla **lettera e)** - in via sostitutiva della norma che prevedeva la nomina del direttore generale tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso² -. Riguardo alla procedura di nomina del direttore generale, la **lettera e)** conferma che la proposta è operata dal consiglio di amministrazione dell'ente e che la nomina è effettuata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali³.

La medesima **lettera e)** specifica, in merito al principio, già previsto, secondo cui il direttore generale ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, che i risultati e gli obiettivi in oggetto sono quelli fissati dal consiglio di amministrazione. Si ricorda che la disciplina dei due enti prevede che gli obiettivi strategici pluriennali sono determinati da un altro organo, ovvero dal consiglio di indirizzo e vigilanza, e che quest'ultimo può acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse⁴. Considerata tale norma, *si valuti l'opportunità di una più chiara formulazione del riferimento summenzionato ai risultati e agli obiettivi.*

La novella di cui alla **lettera e)**, inoltre, conferma le altre disposizioni sulle funzioni del direttore generale già previste dal testo normativo.

La successiva **lettera f)** riformula la norma sulla durata della titolarità degli organi. La nuova formulazione concerne, oltre che il presidente e gli organi collegiali (ivi compresi il consiglio di indirizzo e vigilanza e il collegio dei sindaci), il direttore generale. Si prevede il limite temporale di quattro anni, con la possibilità di rinnovo per una sola volta; a parte

² Tale norma era posta dal citato comma 3 dell'articolo 8 del D.P.R. n. 639 del 1970 - comma, come detto, abrogato dal **comma 5** del presente **articolo 1** -.

³ Si ricorda che il citato comma 3 dell'articolo 8 del D.P.R. n. 639 del 1970 - comma, come detto, abrogato dal **comma 5** del presente **articolo 1** - prevedeva come atto di nomina un decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal suddetto Ministro; tale previsione, tuttavia, è stata già superata da parte degli articoli 1 e 2 della [L. 12 gennaio 1991, n. 13](#), e successive modificazioni, che definiscono in termini tassativi i provvedimenti amministrativi da adottare con decreto del Presidente della Repubblica; dal momento che tale elenco non comprende le nomine dei direttori generali in oggetto, ad esse si è successivamente provveduto con decreto ministeriale.

⁴ Riguardo al consiglio di indirizzo e vigilanza dei due enti in esame, cfr. i commi 4 e 8 del citato articolo 3 del D.Lgs. n. 479 del 1994, e successive modificazioni.

l'esplicitazione che il rinnovo può anche non essere consecutivo, tale nuova norma conferma quella già prevista per gli organi diversi dal direttore generale e determina, con riferimento a quest'ultimo, gli effetti, da un lato, di ridurre di un anno la durata del mandato e, dall'altro, di escludere esplicitamente la possibilità di rinnovi ulteriori dopo il primo (in precedenza, non erano posti limiti espliciti)⁵. La novella, inoltre, prevede che la suddetta durata quadriennale decorra, per ciascun organo, dalla data di insediamento. *Si valuti l'opportunità di un chiarimento su tali termini di decorrenza*, considerato anche che il presidente e il direttore generale sono *organi monocratici* e che, quindi, non si può fare comunque riferimento, per essi, ad una prima data di riunione dell'organo e considerato altresì che la data di decorrenza della nomina del presidente dell'ente può essere diversa dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione che il medesimo soggetto presiede.

La novella di cui alla **lettera f)**, inoltre, conferma che i membri degli organi collegiali degli enti in oggetto cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di quest'ultimo, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Le norme transitorie di cui ai **commi da 2 a 4** del presente **articolo 1** prevedono, nell'ambito delle fasi sopra ricordate, i seguenti termini, criteri e modalità. Entro venti giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del **presente decreto**⁶, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla nomina di un commissario straordinario (per ciascuno dei due enti), scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; il commissario straordinario, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta, in relazione alle novelle di cui al **comma 1**, le modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente e agli altri regolamenti interni; il consiglio di amministrazione, nominato successivamente alle suddette modifiche regolamentari, formula, entro quarantacinque giorni dalla data del proprio insediamento, la proposta di nomina del direttore generale.

Si valuti l'opportunità di chiarire l'applicazione ad un organo monocratico, quale il commissario straordinario, del riferimento temporale dell'insediamento.

⁵ Per il direttore generale, la norma sulla durata era posta dal citato comma 3 dell'articolo 8 del D.P.R. n. 639 del 1970 - comma, come detto, abrogato dal **comma 5** del presente **articolo 1** -.

⁶ Il presente **decreto-legge** è entrato in vigore l'11 maggio 2023.

Come detto, durante il proprio mandato, il commissario straordinario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti dalla disciplina al presidente e al consiglio di amministrazione.

Riguardo agli effetti di decadenza degli organi già in carica e ai relativi termini temporali, cfr. *supra*, nella sintesi della presente scheda.

Il **comma 5** reca una norma di abrogazione esplicita, in correlazione con le novelle di cui al **comma 1**⁷.

⁷ Riguardo a tale norma di abrogazione, cfr. *supra*, nelle note.

Articolo 2 *(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)*

L'**articolo 2, comma 1**, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del **divieto** di conferimento di **incarichi** a titolo **oneroso** nelle **fondazioni lirico-sinfoniche**, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il **settantesimo anno di età** (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza). La nuova disposizione introdotta dal **comma 2** specifica che il **sovrintendente** delle **fondazioni lirico-sinfoniche** cessa "in ogni caso" (si veda *infra*) dalla carica al compimento del **settantesimo anno di età**. Il **comma 3** detta una disposizione transitoria, la quale prevede la **cessazione anticipata** dalla carica a decorrere dal **1° giugno 2023** per i **sovrintendenti** delle **fondazioni lirico-sinfoniche** che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il **settantesimo anno di età**, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Nel dettaglio, il **comma 1** sostituisce, per le predette finalità, il settimo periodo dell'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).

La disposizione qui sostituita è stata introdotta dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022). Nella previgente formulazione, essa, nel far riferimento ai **soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche**, modificava i termini di applicazione del divieto, per le pubbliche amministrazioni, del conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, stabilendo che il divieto stesso si applicava solo quando il personale suddetto avesse raggiunto il limite ordinamentale di età - pari a **65 anni** - previsto per la generalità dei dipendenti pubblici. Il limite ordinamentale di età è distinto dal requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia; il suddetto limite ordinamentale trova applicazione (ai fini del collocamento a riposo di ufficio) qualora al raggiungimento del medesimo il soggetto abbia già maturato il diritto al trattamento pensionistico (anticipato).

Il divieto in esame concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti. Il divieto non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati. L'ambito delle amministrazioni è tuttavia diverso per gli

incarichi dirigenziali o direttivi e per le cariche in organi di governo. L'articolo 19-ter del D.L. n. 148/2017 (L. n. 172/2017) esclude dall'ambito dei divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

Il divieto si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto in quiescenza sia stato un lavoratore pubblico o privato; il divieto riguarda: gli incarichi di studio e di consulenza; gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo delle amministrazioni (rientranti nell'ambito del divieto) e degli enti e società da esse controllati. Riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, è ammesso il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. I suddetti divieti di incarichi non si applicano con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.

I divieti in esame concernono anche i titolari dei trattamenti pensionistici anticipati maturati prima del compimento dei 65 anni.

Per i fini suddetti, il **comma 2** inserisce un nuovo periodo, dopo il primo, all'articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 367/1996.

L'articolo 13 prevede che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche: a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16 dello stesso d.lgs. n. 367/1996; b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali; d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto; e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7 del d.lgs. n. 367/1996. (comma 1). Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente (comma 2). Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. **In ogni caso**, in virtù della novella introdotta dal decreto legge in esame, egli **cessa dalla carica** al compimento del **settantesimo anno di età**. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per

gravi motivi (comma 3). Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato (comma 4).

Come precisa l'ultima determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche – esercizio 2019 ([Determinazione del 15 dicembre 2021, n. 136](#)), disponibile nella banca dati della Corte dei conti, p. 12, il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche è l'unico organo di gestione delle stesse, nominato dal Mibact [ora Ministero della cultura] su proposta del Consiglio di indirizzo e può essere coadiuvato da un Direttore artistico e da un Direttore amministrativo.

Il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la **cessazione anticipata** dalla carica a decorrere dal **1° giugno 2023** per i **sovrintendenti** delle **fondazioni lirico-sinfoniche** che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il **settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso**.

In proposito, si ricorda che la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che, all'esito di un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessassero tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In proposito, la Corte ha infatti argomentato che “una cessazione automatica *ex lege* generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedurali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità”, inoltre “ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione *ante tempus* di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell'affidamento dei dipendenti interessati”.

La medesima sentenza ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto i meccanismi di decadenza automatica di incarichi dirigenziali compatibili con l'articolo 97 della Costituzione esclusivamente ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) o a figure apicali quali quelle contemplate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – e cioè incarichi di Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente – (sentenza n. 34 del 2010), nell'ambito del cd. *spoils system*.

Si ricorda infine che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico (si veda da ultimo la sentenza n. 153 del 2011).

Si valuti il contenuto della disposizione di cui al comma 3 alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.

Articolo 3, commi 1 e 2
(Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale Calabria)

I commi 1 e 2, dell'articolo 3, prevedono l'estensione al **31 dicembre 2023 del periodo massimo** di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 maggio 2023).

Il **comma 1** dell'articolo 3 in esame dispone una novella all'articolo 2, comma 1, del D.L. 169/2022⁸ prevedendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del periodo massimo disposto dalla normativa vigente per l'**applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria** (v. *box*), la cui scadenza era stata fissata inizialmente all'11 novembre 2022.

La delimitazione del periodo di applicabilità della normativa rimane comunque necessaria, considerata la straordinarietà dell'intervento a sostegno del SSR Calabria. Si ricorda, al riguardo, che il richiamato articolo 2, comma 1, del DL. 169/2022, novellando l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (L. n. 181/2020)⁹ ha stabilito l'**estensione da 24 a 30 mesi** della durata del periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto - per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto **fino al raggiungimento degli obiettivi** e, più puntualmente, per **un periodo non superiore a 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150 (vale a dire 11 novembre 2020).

Inoltre, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1 comma 4 del D.L. n. 150/2020¹⁰ che autorizza il Commissario *ad acta* nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell'**Agenzia**

⁸ Recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196/2022.

⁹ Questo decreto-legge, composto da due Capi e da 10 articoli, detta "*Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario*".

¹⁰ Recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (L. n. 181/2020).

nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino **limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile** in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 maggio 2023).

Si ricorda che, a questo scopo, è stata prevista la possibilità che l'AgeNaS non solo possa avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, nei profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performance* sanitarie, ma anche, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, di personale con **contratto di lavoro flessibile nel limite di 25 unità**, mediante procedura selettiva.

Come confermato dalla relazione tecnica al provvedimento in esame, l'AgeNas ha attivato questa facoltà assunzionale temporanea di 25 unità con contratto di lavoro flessibile per attività di supporto al Commissario *ad acta*, avvalendosi – per il 2023 - solo di 6 contratti, risultando pertanto le risorse già previste a legislazione vigente sufficienti a coprire l'ulteriore proroga disposta fino al 31 dicembre 2023 dalla norma in esame.

Per completezza espositiva si ricorda, infatti, che gli oneri derivanti dalle proroghe assunzionali per l'attività di supporto svolta dall'AgeNaS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, del DL. n. 150/2020, come successivamente rifinanziato dal comma 2, articolo 2, del sopra citato DL. 169/2022, avevano trovato copertura, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, con l'**avanzo di amministrazione dell'Agenzia** accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale¹¹.

Il **comma 2** prevede inoltre, che i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del sopra citato DL 150/2020, decadono ove non confermati con le procedure di cui il medesimo articolo 2, entro 60 giorni della data entrata in vigore del presente decreto.

Più in dettaglio, il richiamato comma 1, articolo 2, del DL. 150 ha disposto il potere per il Commissario *ad acta* nominato per la gestione del SSR

¹¹ Peraltro, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, stimati nella misura di 132.200 euro per l'anno 2022 e 297.500 euro per l'anno 2023, è stata prevista la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Calabria, entro 30 giorni dalla nomina e previa intesa con la Regione, nonché con il Rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, di nominare **un Commissario straordinario** per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale¹².

Qui l'ultimo decreto di conferma dei Commissari straordinari nominati del 5 gennaio 2023 (v. [documento ipertestuale](#)).

• Quadro delle vigenti misure a favore del SSR Calabria

Le successive proroghe previste con riferimento al termine dell'applicabilità delle misure a favore del Servizio sanitario della regione Calabria stabilito dall'articolo 7 del sopra richiamato DL 150/2020 sono motivate dalla **perdurante criticità del sistema sanitario calabrese** determinata anche dal mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.

In proposito, si ricorda che il decreto-legge è peraltro intervenuto disciplinando con norme aventi carattere di urgenza compiti e funzioni del nuovo **Commissario *ad acta***, alla scadenza della nomina del precedente, in relazione all'attuazione del piano di rientro della medesima Regione (qui l'[attuale struttura commissariale](#)).

Gli obiettivi da attuare riguardano, più segnatamente, i **programmi operativi** di prosecuzione del **piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale** della Calabria, oltre che l'attuazione dei piani di riorganizzazione previsti per far fronte alle emergenze pandemiche, con l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure e posti letto in terapia semi-intensiva e altri obiettivi legati alla garanzia di esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione.

Gli interventi hanno previsto, tra l'altro, l'invio - con periodicità semestrale - al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, e al Presidente della Regione, di una **relazione sullo stato di attuazione delle misure** di cui al Capo in esame, da parte del Commissario *ad acta*. Anche in relazione ai compiti affidati al Commissario *ad acta*, si prevede il potere di aggiornamento del mandato commissariale già assegnato con delibera del 19 luglio 2019 da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, nonché il Presidente della Regione.

Era stata inoltre già prevista la **decadenza di tutti i direttori generali** degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se eventualmente

¹² In mancanza d'intesa con la Regione, entro il termine perentorio di 10 giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.

nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono stati fatti salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario *ad acta*, rimasti in carica alla data del 3 novembre 2020.

Si ricorda che le misure da ultimo previste per il SSR Calabria sono contenute all'articolo 16-*septies* del DL. 146/2021¹³, e più nello specifico, al comma 2, hanno riguardato:

- **lett. a):** l'impiego del personale assunto dall'Agenas con un contingente di **40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D** e corrispondente incremento della vigente dotazione organica dell'Agenas, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per la finalità volte a consentire all'Agenas stessa di supportare le attività dei Commissari *ad acta* per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Pertanto, tale personale è assegnato dall'Agenas, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria;
- **lett. b):** il reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a termine (di durata non superiore a 36 mesi), di un contingente fino a 5 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso (previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020). Gli oneri finanziari relativi ai suddetti contingenti sono posti, per gli anni 2022 e 2023, a carico di uno stanziamento già disposto in favore del suddetto Servizio sanitario regionale e, per il 2024, a valere sulle risorse di cui alla successiva **lett. f)**;
- **lett. c):** la collaborazione, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso suddetto. La collaborazione è svolta secondo le procedure e le modalità ivi previste, tra cui anche un'anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025 della Guardia di finanza;
- **lett. d):** possibilità di reclutamento e di conferimento di alcuni incarichi a termine da parte della Regione Calabria, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo SSR;
- **lett. e):** esclusione, nella definizione del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, del computo delle somme

¹³ Con disposizioni introdotte durante l'esame parlamentare del medesimo decreto riguardante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (L. n. 215/2021).

dovute dalla Regione Calabria in base al saldo della mobilità sanitaria interregionale, disponendo che tali somme siano recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dal 2026;

- **lett. f):** autorizzazione, nell'ambito del finanziamento del SSN, di un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- **lett. g):** esclusione, fino al 31 dicembre 2025, della possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

In ultimo, è stato specificato (al comma 3) che le norme in questione trovano applicazione nei confronti della Regione Calabria anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria; in tale ipotesi, ogni riferimento al Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.

Articolo 3, commi 3
(Compenso dei sub-commissari nelle regioni in disavanzo)

Il **comma 3 dell'articolo 3** stabilisce che ai **sub-commissari delle regioni in disavanzo** che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un **compenso** pari a quello definito a livello regionale per i **direttori generali** degli enti del Servizio sanitario.

Il **comma 3** in esame aggiunge una nuova disposizione alla fine del comma 2, articolo 4, del D.L. 159/2007¹⁴ (v. *box*) prevedendo che ai **subcommissari** spetti un **compenso** corrispondente a quello stabilito dalla normativa regionale per i **direttori generali degli enti del Servizio sanitario**.

I sub-commissari in questione sono nominati dal Consiglio dei ministri al fine di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione che risulti inadempiente sul rispettivo piano di rientro regionale.

In premessa si rileva che i compensi degli organi della gestione commissariale, ivi inclusi i subcommissari, vengono determinati con decreto MEF, di concerto MLPS e Salute, fermo restando il fatto che le regioni interessate devono provvedere agli adempimenti concordati utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La procedura prevista dall'articolo 4 del citato DL. 159/2007, infatti, prevede che gli **oneri della gestione commissariale** siano posti a carico della Regione interessata, che mette altresì a disposizione del Commissario *ad acta* e degli eventuali subcommissari nominati, il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.

In base alla normativa vigente, il trattamento economico dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario è definito dal [D.P.C.M. 19 luglio 1995](#), come modificato dal [D.P.C.M. n. 319 del 2001](#) e rimodulato dal comma 14, articolo 61, del DL. 112/2008¹⁵, come segue.

¹⁴ Recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, Legge n. 222/2007.

¹⁵ Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008.

Al direttore generale della ASL è attribuito il **trattamento economico onnicomprensivo** individuato dalla Regione in relazione ai parametri relativi al volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, al numero di assistiti e di posti letto e al numero di dipendenti (articolo 1, comma 5 del citato DPCM n. 319/2001). Tale trattamento annuo determinato sulla base dei predetti parametri, in ogni caso, **non può eccedere l'importo di 154.937,06 euro**, integrabile di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, **previa valutazione dei risultati di gestione** ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla Regione¹⁶.

Peraltro, la normativa regionale di ciascun ente territoriale è intervenuta riconoscendo percentuali inferiori al 100% di detta cifra, anche in conseguenza del richiamato comma 14, articolo 61, del DL. 112/2008, che ha stabilito una riduzione del 20%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, dei compensi da riconoscere ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle ASL, AO (aziende ospedaliere), AOU (aziende ospedaliere universitarie), IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e IZS (Istituti zooprofilattici sperimentali), posta a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi ad essi spettanti.

• Procedura di nomina dei sub-commissari nelle regioni con Piani di rientro

La procedura definita al comma 2 articolo 4, del richiamato D.L. 159/2007 viene attivata a seguito dell'esito negativo della diffida per le regioni inadempienti gli obblighi derivanti dal procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari entro i parametri e tempi programmati in detti Piani, rispetto agli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile.

Se entro il termine di 15 giorni dalla diffida inviata alla regione in disequilibrio finanziario inadempiente, infatti, non siano stati adottati tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano, ovvero se gli atti e le azioni che vengono posti in essere - valutati dal [Tavolo di verifica degli adempimenti](#) presso il MEF e dal [Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di](#)

¹⁶ Si sottolinea che il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

[assistenza](#) (LEA) -, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, deve essere attivata la procedura di nomina di un Commissario *ad acta* dal Consiglio dei Ministri¹⁷, per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro.

Ad affiancare il Commissario *ad acta* possono essere posti inoltre, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, **uno o più subcommissari** di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, nominati¹⁸ per assicurare la **puntuale attuazione del piano di rientro** e predisporre i provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale.

Tra i compiti attribuiti ai subcommissari si segnalano, in particolare, le attività di supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale.

Inoltre, il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori delle funzioni dei direttori generali, in quanto può motivatamente disporre, nei confronti dei **direttori generali** delle ASL, delle AO, degli IRCCS e delle AOU, fermo restando il trattamento economico in godimento, la loro sospensione dalle funzioni in atto e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.

¹⁷ Nomina effettuata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

¹⁸ Ad opera del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, di concerto con il MLPS e della Salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni.

Articolo 3, comma 4 *(Contabilità speciale dell'Unità vaccinale)*

L'articolo 3, al comma 4, conferma, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia ("Unità", di seguito) e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato. Contestualmente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell'Unità.

La disposizione in commento apporta una modificazione testuale all'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24¹⁹, il cui comma 2 è dalla stessa integralmente sostituito.

Oltre a disporre la soppressione e il subentro anzidetti con la decorrenza indicata, il comma in esame stabilisce che il Ministero della salute e il Ragioniere generale dello Stato debbano porre in essere alcuni adempimenti.

In particolare, si prevede che, "al 31 dicembre 2023", il Ministero della salute debba procedere alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente già intestati al direttore dell'Unità. Si stabilisce, inoltre, che le eventuali somme ivi giacenti vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Viene infine precisato che le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario.

Si ricorda che (cfr. articolo 2, comma 1, del d.l. 24/2022) l'Unità è stata istituita dal 10 aprile 2022 al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza pandemica, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia. L'Unità è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, è

¹⁹ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.

deputata a curare la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022 già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020²⁰.

“Al 30 giugno 2023”, in base al testo previgente del comma 2 dell'articolo 2 del d.l. 24/2022, l'Unità avrebbe dovuto procedere alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente predetti, e le eventuali somme ivi giacenti avrebbero dovuto essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie avrebbero dovuto essere acquisite all'erario; a decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unità avrebbe dovuto essere soppressa, con subentro del Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità medesima.

Dal raffronto tra la norma previgente e quella introdotta dal comma in esame, emerge che l'innovazione sostanziale è relativa alla proroga al 31 dicembre 2023 della contabilità speciale e del conto corrente bancario succitati (cfr sul punto anche la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame).

Sul piano redazionale, si valuti l'opportunità di sostituire, nel comma in esame, l'espressione “Al 31 dicembre 2023” con quella “Entro il 31 dicembre 2023”.

²⁰ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 9 del succitato art. 122 attribui al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la titolarità di una contabilità speciale e lo autorizzò all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia.

Articolo 3, comma 5
(Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)

Il comma 5, dell’articolo 3, dispone l’ulteriore (quinta) **proroga al 1° ottobre 2023** di due organi consultivi dell’Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il **comma 5** in esame, intervenendo sull’originario e più volte modificato termine di scadenza previsto all’articolo 38, comma 1, del DL. n. 152/2021²¹, prevede lo spostamento – **per la quinta volta – di tale termine al 1° ottobre 2023** per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021 e già operanti in regime di *prorogatio*²², **rispetto all’imminente termine di scadenza del 30 giugno 2023**.

La proroga è stata già motivata in ragione del complesso processo di **riorganizzazione** della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime Commissioni consultive: la [Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci \(CTS\)](#) e il [Comitato prezzi e rimborso \(CPR\)](#), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi i nuovi vaccini per contrastare l’emergenza pandemica.

Pertanto gli interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con [DM Salute del 20 settembre 2018](#) sono già avvenuti con i seguenti decreti-legge:

- una **prima proroga al 30 giugno 2022** è stata disposta dall’art. 4, comma 8-*duodecies*, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2021, L. n. 15/2022);

²¹ Recante disposizioni di adeguamento al PNRR (L. n. 233/2021).

²² Alla prima scadenza, avvenuta il 15 ottobre 2022, le due Commissioni hanno operato in regime di *prorogatio*, ai sensi dell’articolo 3 del DL. 293/1994²² (L. n. 444/1994) di disciplina della proroga degli organi amministrativi. Tale regime prevede che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine previsto per legge possono essere prorogati per non più di 45 giorni, che decorrono dal giorno della scadenza del termine medesimo (nel caso delle due Commissioni consultive, pertanto, la *prorogatio* sarebbe durata fino al 29 novembre 2022). Si ricorda che in tale periodo, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente – a pena di nullità - gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

- una **seconda proroga** (dal 30 giugno 2022) **al 15 ottobre 2022** prevista, dall'[art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#) (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022);
- una **terza proroga** (dal 15 ottobre 2022) **al 28 febbraio 2023**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DL. 169/2022 (L. 196/2022)²³;
- una **quarta proroga** (dal 28 febbraio) **al termine del 30 giugno 2023** disposta dall'articolo 4, comma 9-*novies* del DL. 198/2022 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2022, L. n. 14/2023);
- la presente **quinta proroga** (dal 30 giugno 2023) al nuovo **termine del 1° ottobre 2023**, in forza della novella in esame.

Come sopra accennato, secondo quanto disposto dal comma 1-*bis* del richiamato DL. n. 169/2022, i due attuali organi consultivi dell'AIFA, alla loro scadenza, devono essere soppressi e le loro funzioni attribuite ad una commissione unica denominata **Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE)**.

Tale **nuovo organo** dovrà essere costituito, con il medesimo regolamento di riorganizzazione dell'AIFA da approvarsi con decreto del Ministro della salute²⁴, da 10 componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità da individuarsi con il medesimo decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, vale a dire dal 28 dicembre 2022.

Si rileva che il decreto in questione non risulta ancora formalmente emanato e la CSE non ancora ufficialmente costituita.

Il decreto ministeriale dovrebbe peraltro disciplinare le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

• Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA

In base all'articolo 19 del DM Salute 20 settembre 2004, la Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono due organi consultivi che operano nell'ambito dell'Agenzia del farmaco AIFA. Ai sensi del comma 5, art. 19, i

²³ Recante disposizioni urgenti di proroga, tra l'altro, del personale militare e delle sopra richiamate Commissioni presso l'AIFA.

²⁴ Regolamento già previsto dall'art. 48, co. 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (L. n. 326/2003) recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ossia di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

loro componenti sono nominati con decreto del Ministero della salute (v. ante DM 20 settembre 2018).

- la Commissione svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco e, in particolare, i compiti definiti dal DL. 269/2003 (L. n. 326/2003, art. 48), al comma 5, lett. d)²⁵, e)²⁶ ed l)²⁷ e le attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione. Essa adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso ed è nominata con decreto del Ministro della salute ([qui il testo](#) del decreto di nomina del 2018);
- il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consulativo all'Agenzia ai fini della negoziazione con concordato preventivo prevista dall'articolo 48, comma 33, della citata legge di riferimento del 2003 ([qui il testo](#)). Anche tali componenti devono essere scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoconomia.

Per entrambi gli organi, da ultimo il DM Salute del 2018 di nomina prevede che i relativi componenti durano in carica 3 anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta (art. 3). Ciascun organo è composto da 10 membri, di cui fanno parte, per ciascuno, il Direttore dell'AIFA ed il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Gli interventi normativi di proroga sono stati peraltro volti a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, data la rilevanza che tali organi ha rivestito ai fini dell'operato dell'AIFA nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti

²⁵ Prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

²⁶ Provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata, in particolare, dal Regolamento di organizzazione dell'AIFA ([qui il testo](#)), vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

²⁷ Provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica sopra individuata, entro il 30 giugno 2004, alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30%.

i vaccini, anche quelli per contrastare l'epidemia da COVID-19, garantendo funzioni di alta consulenza tecnico scientifica ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'AIFA.

Articolo 3, comma 6
(Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)

L'articolo 3, comma 6, proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti.

La sospensione in esame decorre dal 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 7 del [D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199](#)²⁸ - comma oggetto della novella di cui al presente **comma 6** -.

Si ricorda che l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 è stato stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché, a prescindere dall'età del soggetto, per specifiche categorie di lavoratori e per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie; come accennato, l'obbligo ha trovato applicazione in vari periodi temporali (poi conclusi) a seconda dell'ambito soggettivo degli interessati.

Si ricorda altresì che le sentenze nn. [14](#) e [15](#) del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della Corte costituzionale hanno dichiarato infondate (o, per alcuni aspetti, inammissibili) le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle relative decisioni e concernenti alcuni dei profili della disciplina in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. La sentenza n. [16](#) del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della medesima Corte ha invece dichiarato inammissibile per un motivo di natura procedurale un'ulteriore questione, relativa ad un altro profilo della suddetta disciplina²⁹.

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata

²⁸ Nella suddetta data del 31 dicembre 2002 è entrata in vigore la citata L. n. 199.

²⁹ Quest'ultima questione riguardava la mancanza della limitazione della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria - sospensione che era prevista per i casi di inadempimento in oggetto - alle sole prestazioni o mansioni che implicassero contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

dal Ministero della salute³⁰, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l'acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria³¹ sui soggetti - assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale - vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dall'obbligo di vaccinazione. Per la finalità in oggetto, sono autorizzati, con riferimento al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, il trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni - acquisite tramite l'[Anagrafe nazionale vaccini](#)³² ai sensi delle norme già vigenti relative alle vaccinazioni in oggetto³³ - nonché il trattamento dei dati relativi agli esenti dall'obbligo acquisiti in base alle certificazioni in formato digitale.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, entro il quale può essere comunicata all'azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. L'azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi o viceversa alla mancanza di tali presupposti. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale (ovvero l'impossibilità di adempiervi), provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella [L. 24 novembre 1981, n. 689](#)³⁴, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; l'atto di avviso è notificato - secondo la procedura di cui all'articolo 26 del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni, relativa alla cartella di pagamento nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito - entro duecentosettanta giorni dalla trasmissione suddetta da parte dell'azienda sanitaria locale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme (di

³⁰ La disciplina procedurale in esame è posta dai commi da 3 a 6 del citato articolo 4-*sexies* del D.L. n. 44 del 2021, e successive modificazioni. Riguardo all'importo in misura fissa della sanzione, pari, come detto, a cento euro, cfr. la parte finale della presente scheda.

³¹ Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo [portale](#).

³² Anagrafe istituita dal [D.M. 17 settembre 2018](#). Si ricorda che essa è alimentata dalle corrispondenti anagrafi regionali (o delle province autonome).

³³ Cfr. l'articolo 3, comma 5-*ter*, del [D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29](#).

³⁴ Si ricorda che la citata L. n. 689 reca le norme generali in materia di sanzioni amministrative.

cui all'articolo 30 del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni) sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all'INPS.

In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la competenza del giudice di pace e l'avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio.

Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate, a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali³⁵; la norma prevede, letteralmente, il successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale e cura; si ricorda che tale contabilità speciale è stata successivamente trasferita in capo all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia; riguardo alla contabilità speciale di tale Unità e alle norme concernenti la chiusura della medesima contabilità e la destinazione delle risorse residue, cfr. la novella di cui al **comma 4 del presente articolo 3 del D.L. n. 51** e la relativa scheda di lettura.

Riguardo al summenzionato importo fisso della sanzione, pari a cento euro, la normativa in oggetto³⁶ non esclude esplicitamente l'applicabilità della disciplina sul pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della citata L. n. 689 del 1981, e successive modificazioni, mentre una deroga alla disciplina di quest'ultima legge è operata, come detto, riguardo alle procedure di irrogazione della sanzione; si ricorda che il citato articolo 16 consente "il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"; secondo un certo indirizzo interpretativo, seguito anche dalla Corte di cassazione³⁷, tale possibilità di

³⁵ Di cui all'articolo 44 del [D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#).

³⁶ Cfr. il citato articolo 4-*sexies* del D.L. n. 44 del 2021.

³⁷ Cfr., da ultimo, l'[ordinanza](#) n. 5439 del 26 febbraio 2021 della seconda sezione civile della Corte di cassazione; tale ordinanza afferma che "quando le sanzioni sono determinate in misura fissa o proporzionale, è ammesso il pagamento in misura ridotta versando un importo corrispondente ad un terzo dei relativi importi, considerato che in tali sanzioni il minimo e il massimo edittali si identificano nella correlativa misura fissa o in quella proporzionale". Tale passaggio, incidentale nell'ambito della motivazione dell'ordinanza, conferma l'indirizzo interpretativo posto a base del dispositivo della sentenza n. 9972 del 12 maggio 2005 della sezione lavoro della medesima Corte; tale sentenza afferma che la disciplina sul pagamento in misura ridotta "trova applicazione anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, identificandosi il minimo ed il massimo edittale in detta misura fissa, il pagamento ridotto deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta".

pagamento in misura ridotta troverebbe applicazione anche per le sanzioni aventi un importo fisso (anziché un minimo ed un massimo).

Articolo 4 *(Proroga termini in materia fiscale)*

L'articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale.

In particolare, il **comma 1** riapre i termini per aderire alla cd. **rottamazione-quater**, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al **30 giugno 2023**; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023.

Il **comma 2** posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al **22 giugno 2022** (in sostanza, al periodo d'imposta **2023**) l'efficacia delle **disposizioni** che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef.

Il **comma 3** dispone che le **elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria** siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse **abbiano luogo entro il 30 settembre 2023**.

Riapertura termini per la definizione agevolata

Si ricorda che l'articolo 1, commi 231-252 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha consentito la **definizione agevolata** dei **carichi affidati agli agenti della riscossione** (cd. **rottamazione** delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il **30 giugno 2022**, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai decreti-legge n. 193 del 2016, n. 148 del 2017, n. 119 del 2018, n. 34 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018).

Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:

- rimettono i termini, con riferimento alle precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente nei confronti dei quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge;
- estendono la cd. rottamazione anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza privati;
- escludono la definizione agevolata per le cd. risorse proprie UE.

La definizione agevolata è estesa alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto alle passate rottamazioni, tuttavia:

- è stata rimodulata la **dilazione dei pagamenti**;
- è stato possibile avvalersi **della compensazione** con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;
- col versamento della prima o unica rata delle somme dovute **si** è verificata l'estinzione delle **procedure esecutive** già avviate.

Le norme hanno riprodotto le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (presentazione di apposita dichiarazione all'agente della riscossione; a seguito dell'accoglimento della domanda, comunicazione da parte dell'agente della riscossione del *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, del giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata). È stato poi consentito **l'accesso alla definizione agevolata** anche a chi **ha aderito alle precedenti "rottamazioni"** con pagamento tempestivo del *quantum* dovuto per la restante parte del debito.

Per ulteriori informazioni e per quanto non espressamente riportato nella presente scheda di lettura si veda il [dossier](#) della legge di bilancio 2023 e l'area tematica del sito [dell'Agenzia delle entrate-Riscossione](#).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023, ha reso nota l'intenzione di **prorogare il termine** per la presentazione delle domande per aderire alla procedura dal 30 aprile **al 30 giugno 2023**. Conseguentemente, ha annunciato il differimento al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, è stato altresì annunciato lo slittamento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) al 31 ottobre 2023.

Le disposizioni in esame (**comma 1, lettera a**)) anzitutto modificano l'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2023. In coerenza con quanto preannunciato dal Governo, viene **differito dal 31 luglio al 31 ottobre 2023** il termine per il **pagamento del dovuto in un'unica soluzione**.

Le norme in commento rimodulano, di conseguenza, i termini per il pagamento rateale. Ferma restando la possibilità di pagare nel numero massimo di **diciotto** rate, si posticipa dal 31 luglio **al 31 ottobre 2023** il termine per il pagamento della **prima rata** (come la seconda, di importo pari al **10 per cento** delle somme complessivamente dovute). Restano ferme le ulteriori scadenze previste in precedenza (30 novembre 2023 e poi 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024).

Il **comma 1, lettera b**)) modifica il successivo **comma 233**, chiarendo che in caso di pagamento rateale gli **interessi sono dovuti**, al tasso del 2 per cento annuo, **dal 1° novembre 2023**, in luogo del 1° agosto 2023.

La **lettera c**) del **comma 1** modifica poi il **comma 235**, posticipando dal 30 aprile al **30 giugno 2023** il termine entro cui il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare la **dichiarazione** all'agente della riscossione, in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate. In sostanza, per effetto di tali modifiche – sempre in coerenza con quanto preannunciato dal Governo – è possibile usufruire di due mesi in più per l'adesione alla rottamazione-*quater*.

La medesima **lettera c**) di conseguenza novella il successivo comma 237, che consente di integrare la dichiarazione già presentata; anche in tal caso il **termine per integrare la dichiarazione** è posticipato di due mesi, dal 30 aprile **al 30 giugno 2023**.

La **lettera d**) apporta modifiche al comma 241 che - analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate - affida all'agente della riscossione il compito di comunicare ai debitori il *quantum* dovuto,

nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. La comunicazione - disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione - per effetto delle **norme in commento** deve essere **resa entro il 30 settembre 2023**, in luogo del 30 giugno.

La **lettera e)** modifica il comma 243, che disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto. In particolare, con le **modifiche in esame**, si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, **alla data del 31 ottobre 2023** (in luogo del 31 luglio 2023) le **dilazioni sospese** per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano **automaticamente revocate**.

Trasmissione telematica delle schede sul cinque, otto e due per mille Irpef

Il **comma 2** incide sulla disciplina della trasmissione telematica, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2022, in tema di semplificazione fiscale, ha modificato la disciplina dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, ai sensi delle norme introdotte col decreto-legge n. 73, i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- **trasmettere** in via **telematica** all'Agenzia delle entrate i **dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef**, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali. Tale **provvedimento**, tuttavia, **non è stato emanato**.

La trasmissione delle dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione deve avvenire entro i termini indicati dalla disposizione in esame ovvero:

- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro gli stessi termini sopra indicati deve avvenire la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (secondo le modalità stabilite con il predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali).

Il decreto-legge n. 73 ha altresì chiarito (articolo 2, comma 2) che le disposizioni così introdotte si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al **22 giugno 2022**.

Per effetto delle modifiche in esame, viene **posticipata al periodo di imposta successivo** a quello in corso al **22 giugno 2022** (in sostanza, al periodo d'imposta **2023**) l'**efficacia** delle **disposizioni** che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef.

Il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che la proroga discende dall'impossibilità di provvedere all'introduzione delle misure tecniche necessarie all'attuazione della previsione.

Sono dunque mantenuti, per il periodo d'imposta 2022, i termini e la **modalità** di trasmissione **cartacea** delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille prevista dall'articolo 17, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (in materia di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta).

Elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Il **comma 3** dispone che le **elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria** siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse **abbiano luogo entro il 30 settembre 2023**.

La norma è esplicitamente emanata in considerazione delle recenti modifiche apportate dall'articolo 40, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 13 del 2023 alla riforma della giustizia tributaria (articolo 8, comma 5, della legge 130 del 2022).

In particolare la richiamata lettera *b*) ha modificato la procedura per l'indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che le **elezioni debbano essere indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale** della procedura di interpello per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici provenienti da altre giurisdizioni (di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 130 del 2022) e che debbano comunque **avere luogo non oltre il 31 maggio 2023**.

L'articolo 7, comma 1, anch'esso modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023, fissa al 15 marzo 2023 la data entro la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria deve pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello (il termine di presentazione delle domande è scaduto il 14 febbraio 2023) per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni.

Articolo 5, comma 1
*(Proroga del mandato degli organi
dell'Istituto per il credito sportivo)*

L'articolo 5, comma 1, proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale) al **31 dicembre 2023**.

L'articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha disposto la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo da ente pubblico economico in società per azioni. Il nuovo ente, denominato "Istituto per il credito sportivo e culturale", dovrà essere assoggettato alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

Si ricorda che l'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal proprio patrimonio, e con l'emissione di obbligazioni. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: (a) dal "Capitale" (o "Fondo di Dotazione"); (b) dal "Fondo di riserva ordinaria"; (c) dalle eventuali Riserve statutarie e straordinarie.

Nelle more della suddetta trasformazione, anche al fine di garantire la continuità dell'operatività dell'Istituto, la norma in esame **proroga 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell'Istituto**. A tale scopo viene modificato l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che aveva già disposto la proroga dei citati organi fino al 30 giugno 2023.

Nella Relazione illustrativa che accompagna la disposizione si rappresentano le motivazioni dell'intervento normativo. Il legislatore evidenzia che, **in considerazione del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Ente in Spa**, con la proroga si è

voluto garantire la piena operatività del medesimo. Tale intervento, quindi, è volto a scongiurare interruzioni nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguardare la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Si ricorda che in base allo [statuto](#) dell'Istituto per il credito sportivo (articolo 14, comma 1, dello Statuto, adottato in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011), il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale elencati dall'articolo 11 dello Statuto) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta. Il primo mandato dell'attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2023 con il decreto-legge n. 198 del 2022. Al riguardo, si ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (articolo 12 dello Statuto) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articoli 13, 16, 22). Si prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) e la nomina è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Articolo 5, comma 2 *(Villaggio olimpico Milano-Cortina 2026)*

Il **comma 2 dell'articolo 5** prevede un finanziamento di **39 milioni** complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del **villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo**.

Il comma 2 dell'art. 5 consente l'assegnazione di una quota delle risorse indicate dall'articolo 1, comma 500, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022), nel limite massimo di **13 milioni** per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del **villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo**.

Tali interventi sono inseriti nel **piano degli interventi** da definire ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 16/2020.

L'articolo 1, comma 500, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022), come modificato dall'art. 33, comma 4, lett. b), del D.L. 13/2023, ha autorizzato la spesa complessiva di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 (120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026) per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere olimpiche approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/2020, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere sempre individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020.

L'art. 3, comma 2 del D.L. 16/2020 assegna alla [Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A](#) la progettazione, nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del **piano complessivo delle opere olimpiche**, costituito:

- dalle **opere individuate** con il [decreto 7 dicembre 2020](#), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), che individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, **distinte in opere essenziali, connesse e di contesto**, da realizzare per garantire la **sostenibilità** delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento;
- dalle **opere individuate** con il [decreto del 21 gennaio 2022](#), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della richiamata legge di bilancio 2020, che identifica le **opere connesse** agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della **regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), per una spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

- nonché dalle **opere**, anche connesse e di contesto, **relative agli impianti sportivi olimpici**, finanziate interamente sulla base di un **piano degli interventi** predisposto dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate, approvato con il [D.P.C.M del 26 settembre 2022](#).

Il richiamato **piano degli interventi** è suddiviso in un allegato A, che individua le opere di cui al richiamato decreto del 21 gennaio 2022, in un allegato B, che individua altri interventi con diversa copertura finanziaria, in un allegato C, che individua gli interventi del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, e in un allegato D, che individua le opere caratterizzate da elevata complessità progettuale o procedurale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 11-*bis*, del D.L. 16/2020.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al tema web sulle [Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026](#) sul sito della Camera dei deputati.

Articolo 5, commi 3 e 4
(Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi)

L'articolo 5, comma 3, prevede che il **Fondo di garanzia per i mutui** relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – che muta denominazione - possa: **a) erogare finanziamenti** (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità; **b) concedere finanziamenti** a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di **grandi eventi internazionali** in svolgimento **entro il 30 giugno 2026**. Il **comma 4** del medesimo art. 5 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Ciò avviene modificando l'art. 90, comma 12, della [legge n. 289 del 2002](#).

Si ricorda che il comma 12 dell'art. 90 della legge n. 289/2002, nel testo finora vigente, prevede che **presso l'Istituto per il credito sportivo** è istituito il **Fondo di garanzia** per i **mutui** relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento all'acquisto di **impianti sportivi**, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

Il testo - **così come novellato dalla disposizione in commento** - prevede che presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il **Fondo di garanzia** per i **finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a)** relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive; **b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026**.

Il **comma 4** del medesimo art. 5 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione illustrativa** del provvedimento in esame rileva che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 si rendono necessarie e urgenti per consentire l'utilizzo della garanzia del Fondo per l'erogazione di finanziamenti utili all'organizzazione di **grandi eventi sportivi**, di rilievo internazionale, in programma già nei prossimi mesi in Italia, **primi fra tutti i Campionati del Mondo assoluti di Scherma Olimpica** che si svolgeranno dal 22 al 30 luglio 2023 a Milano e la **Ryder Cup 2023**, che – prosegue la relazione illustrativa - non è solo la più prestigiosa competizione di **golf**, ma anche il terzo evento sportivo più importante e più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio e che si giocherà per la prima volta in Italia, dal 25 settembre al 1° ottobre 2023.

La **relazione tecnica**, dal canto suo, rileva che le attività contemplate dalle disposizioni indicate al comma 3 dell'art. 5 rientrano tra le **attività istituzionali dell'Istituto per il credito sportivo - ente pubblico economico**, istituito con la [legge n. 1295 del 1957](#), che opera nel settore del **credito per lo sport** e per le attività culturali e, in qualità di banca pubblica, opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 (relativo alle "*Banche pubbliche residue*") del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) (Testo unico bancario), erogando finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati; pertanto, il loro svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva inoltre che, **al termine dell'esercizio finanziario 2022**, il Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 presentava una **consistenza patrimoniale di 148,8 milioni di euro**. Osserva, infine, che l'ampliamento dell'operatività del Fondo di garanzia verrà attuato a valere sulle disponibilità residue del Fondo medesimo.

Articolo 6, comma 1

(Differimento del termine per lo sblocco degli interventi relativi al ponte stradale autostrada Roma Fiumicino-EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno)

L'articolo 6, comma 1, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.

Il comma 1 dell'articolo 6, intervenendo in novella all'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 1, del D.L. n. 52/2021, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità dei finanziamenti degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.

In particolare, entro il termine in questione – più volte prorogato con successivi interventi legislativi e ora differito dalla norma in esame al 31 dicembre 2023 – possono essere compiuti gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento al fine di ritenere realizzate le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità ed evitare pertanto la revoca dei finanziamenti.

L'art. 11-*quinquiesdecies* del D.L. n. 52/2021 (rubricato “Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture”), come modificato dall'art. 6, comma 3-*ter*, del D.L. n. 68/2022, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, ha aggiunto al comma 3-*bis* dell'art. 3 del D. L. n. 133/2014 un periodo in forza del quale per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR (c.d. Ponte dei Congressi) e agli aeroporti di Firenze e Salerno, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 marzo 2023, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al [sistema di monitoraggio di cui al D. Lgs. n. 229/2011](#) (previsto nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche-BDAP) le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti.

Il comma 2, lettera c), dell'art. 3 del citato D.L. n. 133/2014 ha ricompreso gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno tra quelli finanziabili a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-*bis* del medesimo articolo, i quali hanno incrementato lo stanziamento del Fondo c.d. sblocca cantieri istituito

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. L. n. 69/2013.

Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 133/2014 ha demandato a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione, a valere sul predetto Fondo, delle risorse occorrenti per le opere ivi elencate. La revoca dei finanziamenti è disciplinata dai successivi commi 5 e 6.

In merito al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR la relazione illustrativa evidenzia che “a causa della crescita del costo dei materiali, in particolare dell'acciaio con cui è realizzata la struttura del ponte, la gara che è stata indetta è andata deserta” mentre in relazione agli interventi previsti per lo sviluppo degli aeroporti di Salerno e di Firenze, precisa che “relativamente agli interventi previsti per lo sviluppo dell'aeroporto di Salerno il gestore ha provveduto a bandire la gara e, pertanto, è necessaria la previsione di un 'ulteriore proroga del termine per consentire l'inizio dei lavori; relativamente ai lavori infrastrutturali sull'aeroporto di Firenze, le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate e, pertanto, la proroga del termine è funzionale alla conclusione del procedimento volto a garantire la cantierabilità delle opere”.

Articolo 6, comma 2 *(Proroga di termini in materia di micromobilità elettrica)*

L'articolo 6, comma 2, proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway, hoverboard, monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i **monopattini.**

L'articolo 6, comma 2, novella l'articolo 33-*bis*, comma 1, primo periodo, del [decreto-legge n. 162 del 2019](#) (c.d. proroga termini), **prorogando da ventiquattro a trentasei mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione su strada**, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione stabilite, di **veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica**, quali *segway, hoverboard, monowheel* e monopattini.

La conclusione della sperimentazione è, quindi, ora fissata al **27 luglio 2024**.

Si ricorda che la **sperimentazione della circolazione nelle città dei mezzi di micromobilità elettrica** era stata autorizzata dall'articolo 1, comma 102, della [legge n. 145 del 2018](#) (**legge di bilancio 2019**), che aveva rinviato la definizione delle relative modalità attuative a un decreto ministeriale, poi emanato con [decreto MIT 4 giugno 2019](#).

L'art. 7 di tale decreto ha previsto che la sperimentazione potesse essere autorizzata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (27 luglio 2019), dovendo **concludersi** entro e non oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data e, quindi, entro il **27 luglio 2021**.

Successivamente, l'articolo 33-*bis* del [decreto-legge n. 162 del 2019](#) (c.d. proroga termini) ha prorogato di dodici mesi, e quindi fino al **27 luglio 2022**, il termine di conclusione della sperimentazione e il successivo [decreto-legge n. 68 del 2022](#) (c.d. decreto MIMS), all'articolo 7, comma 3, ha differito di ulteriori dodici mesi tale proroga, quindi al **27 luglio 2023**.

Articolo 7

(Proroga del termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia)

L'articolo 7, modificando l'art. 24, comma 6-bis, del D.L. 152/2021, **differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023** (in corrispondenza della scadenza della relativa *milestone* europea) **il termine ultimo entro cui**, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, **deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia**, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della L. 160/2019 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia») rientranti nel **PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1** «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

Si ricorda che l'art. 24, comma 6-bis del D.L. 152/2021, disponeva, nel **testo previgente** che «il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione [e del merito], di concerto con il Ministro dell'interno, **non oltre il 31 maggio 2023** al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano».

A seguito della modifica introdotta dalla disposizione in commento, il termine massimo per l'aggiudicazione è ora pur sempre stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, ma deve ricadere **«non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano»**, cioè il **30 giugno 2023**, come imposto dalla relativa *milestone*. Peraltro, il termine del 31 maggio 2023 era a sua volta il frutto di una proroga, stabilita dall'art. 5, comma 2, del D.L. 198/2022, rispetto al termine originale del 31 marzo 2023. Cfr. il relativo [dossier](#).

Alla base del differimento – secondo la relazione illustrativa – risiede la circostanza che il termine attualmente previsto a livello legislativo non è coordinato con la *milestone* europea al 30 giugno 2023, comunque tuttora oggetto di confronto con la Commissione europea. Ciò, sempre secondo la relazione illustrativa, sarebbe «susceptibile di creare una disparità di trattamento tra i c.d. "progetti in essere", soggetti al predetto termine di legge del 31 maggio 2023, e i progetti "nuovi" di cui all'avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, soggetti, invece, direttamente alla *milestone* europea».

Con [avviso pubblico del 10 maggio 2023, n. 72461](#) – protocollato lo stesso giorno della pubblicazione in G.U. del D.L. 51/2023 – il Ministero dell'istruzione e del merito ha **disposto la proroga dei termini di aggiudicazione dei lavori al 20 giugno 2023**. Lo stesso avviso reca altresì un cronoprogramma delle successive scadenze, che qui si riporta per comodità di lettura:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 –	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

L'aggiudicazione in questione è quella relativa agli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della L. 160/2019 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia») rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

Si ricorda che, all'interno del [PNRR](#), il Piano asili nido della Missione 4 mira a innalzare il tasso di presa in carico dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia prevedendo €4,6 miliardi per gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Il decreto [del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse PNRR](#) specifica che **1,6 miliardi** sono per **progetti in essere**, **2 miliardi** per

nuovi progetti e 1 miliardo del FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione). Lo stesso decreto individua, per l'intervento in parola, le seguenti scadenze:

- **30 giugno 2023** – *milestone*: aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia;
- **31 dicembre 2025** – *target*: attivazione di oltre 264.000 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).

Come rilevato nello stesso PNRR e nella [seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano presentata dal Governo alle Camere il 6 ottobre 2022](#) (p. 151, da cui è tratta la citazione), «attualmente, l'offerta di asili nido e scuole per l'infanzia in Italia copre circa 1/4 della popolazione nella fascia di età interessata (0-6), collocandosi al di sotto della media europea (35% circa) e dell'obiettivo di copertura minimo individuato dall'UE (33%). La scarsità di tali servizi alimenta alcuni dei fattori che indeboliscono il potenziale di crescita del nostro paese, quali la denatalità e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Con questa linea di investimento si intende aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare la gestione familiare e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità. L'obiettivo della misura è la creazione di strutture in grado di offrire oltre 260 mila nuovi posti (oltre i due terzi dei quali destinati alla fascia 0-3), per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di copertura europeo relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all'educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d'età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi. Tale misura affianca il fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia", istituito presso il Ministero dell'Interno dalla legge di bilancio 2020 e con risorse per 2,5 miliardi nel 2021-2034 complessivi, di cui 700 milioni nel quinquennio 2021-2025».

L'art. 24 (rubricato «Progettazione di scuole innovative») del D.L. 152/2021, al comma 6-bis, dispone che il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della L. 160/2019, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 maggio 2023 (**ora, in forza della novella in commento, non oltre il 30 giugno 2023**) al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.

In sede attuativa, è stato adottato il [decreto del Ministero dell'istruzione n. 343 del 2.12.2021](#), che ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e le modalità di individuazione degli interventi.

A esso ha fatto poi seguito [l'Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021](#), finalizzato a consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale (cfr. **art. 1**). La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari ad € 3 miliardi, di cui € 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 600 milioni al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni (**art. 2, comma 1**). Il 55,29% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e il 40% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per

la fascia di età 3-5 anni sono destinati a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno (**art. 2, comma 3**).

La **scadenza dei termini per le candidature** era fissata dall'Avviso pubblico al 28 febbraio 2022. Successivamente sono state poi disposte due proroghe "settoriali": **1)** i termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente per la «realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera», sono stati differiti al 31 marzo 2022; **2)** i termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente per la “realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera”, per i comuni delle Regioni del Mezzogiorno con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia sono, stati differiti al 31 maggio 2022.

È intervenuto da ultimo – come anticipato – **l'avviso pubblico di proroga del termine per l'aggiudicazione al 20 giugno 2023**.

Per approfondimenti, cfr. la [pagina dedicata](#) del Ministero dell'istruzione e del merito. Sulle vicende attuative degli investimenti in materia di asili nido cfr. altresì, fra l'altro, l'approfondimento predisposto dall'Ufficio parlamentare di bilancio «[Piano asili nido e scuole dell'infanzia: prime evidenze dall'analisi delle graduatorie](#)», la [deliberazione 20/2022](#) resa dalla Corte dei conti in sede di controllo concomitante e la [relazione sullo stato di attuazione del PNRR](#) predisposta dalla stessa magistratura contabile nel marzo 2022.

Si segnala infine la [scheda](#) predisposta dal Servizio studi in riferimento all'art. 1, commi 791-798 della legge di bilancio 2023, in materia di disciplina della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), fra cui rientra anche il servizio degli asili nido.

Articolo 8

(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

L'**art. 8 differisce** dal 30 giugno al **30 novembre 2023** l'entrata in vigore del **regolamento**, di cui al **decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206**, sulla **formazione degli assistenti bagnanti** e, conseguentemente, **proroga** per il medesimo periodo la **validità** delle **autorizzazioni** all'esercizio di **attività di formazione e concessione** per lo svolgimento delle **attività di salvamento acquatico**, rilasciate entro il **31 dicembre 2011 (lettera a)**.

Sono, poi, sostituite le **finalità** per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto **regolamento ministeriale**, introducendovi quelle di **garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari** e di **valorizzare il carattere altamente specialistico** dell'attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto.

Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a **nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale**.

L'**articolo 8**, che si compone di un **unico comma**, apporta modifiche al settore del salvamento acquatico, al dichiarato fine di favorirvi l'occupazione.

Nel dettaglio, la **lettera a)** novella l'articolo 9, comma 2, del **[decreto-legge n. 244 del 2016](#)** (c.d. proroga termini), al fine di **differire** dal 30 giugno al **30 novembre 2023** l'entrata in vigore del **regolamento**, di cui al **[decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206](#)**, che detta i criteri generali per l'ordinamento di **formazione dell'assistente bagnante** in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la **tipologia delle abilitazioni** rilasciate.

Sono **conseguentemente prorogate**, sempre dal 30 giugno al **30 novembre 2023**, le **autorizzazioni** all'esercizio di **attività di formazione e concessione** per lo svolgimento delle **attività di salvamento acquatico** che siano state rilasciate entro il **31 dicembre 2011**.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 9, comma 2, è stato oggetto di **numerosi interventi di modifica**; l'ultima proroga in ordine di tempo è stata disposta, dal 31 dicembre 2022 **al 30 giugno 2023**, dall'articolo 10, comma 7, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#) (c.d. proroga termini).

La **lettera b)** novella l'articolo 10, comma *3-quinquies*, secondo periodo, del [decreto-legge n. 228 del 2021](#), modificando le **finalità** per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare al predetto **regolamento** delle **modifiche** volte a **semplificare le procedure amministrative** necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti, nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori.

Alle finalità precedentemente individuate – ossia garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto – sono sostituite le **nuove finalità di garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari** lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e **valorizzare il carattere altamente specialistico** che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento.

La novella prevede, inoltre, che, per tali finalità di interesse pubblico, possano essere rilasciate **autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale**.

Infine, l'ultimo periodo stabilisce che, **fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica** del citato regolamento, si applicano le disposizioni in vigore **prima** dell'emanazione del decreto ministeriale n. 206 del 2016 stesso.

Si valuti l'opportunità di conciliare il contenuto delle due lettere: mentre la lett. a) stabilisce che il decreto MIT entrerà in vigore il 30 novembre 2023, viceversa la lett. b) prevede che il medesimo decreto MIT non entri in vigore finché esso non sia modificato.

Articolo 9

(«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)

L'articolo 9 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, una apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni – anziché venti, come attualmente previsto – dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

• La legge istitutiva del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe

Con la legge 30 marzo 2004, n. 92, la Repubblica riconosce il **10 febbraio** quale «**Giorno del ricordo**» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Per conservare la memoria di quelle vicende si prevede che, nella giornata in questione, oltre ad essere organizzate iniziative volte a **diffonderne la conoscenza presso i giovani** delle scuole di ogni ordine e grado, venga favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di **studi, convegni, incontri e dibattiti**. Apposite iniziative devono, inoltre, essere rivolte a **valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico** degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge, al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti ad essi assimilati (vale a dire gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati, oltre ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento), è concessa, a

domanda e a titolo onorifico senza assegni, una **apposita insegna metallica** con relativo **diploma**.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 4, tali domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

Secondo l'attuale formulazione del comma 2 della medesima disposizione, le domande in questione devono essere presentate entro il termine di venti anni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'**articolo 9** del decreto legge in commento interviene sul comma da ultimo richiamato, prorogando il termine di presentazione delle domande di ulteriori dieci anni.

Articolo 10 *(Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche)*

L'**articolo 10**, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al **7 luglio** e al **31 agosto 2023** i termini attualmente previsti dall'articolo 8, commi 2, 3 e 5, del d.P.R. 345/2001 per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti.

• *La legge sulle minoranze linguistiche storiche*

La legge 15 dicembre 1999, n. 482, *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, pur sancendo preliminarmente il **carattere ufficiale della lingua italiana** quale lingua della Repubblica e la valorizzazione del relativo patrimonio linguistico e culturale (art. 1), ha introdotto nell'ordinamento, "in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali" (art. 2), una disciplina organica di tutela delle **lingue e delle culture minoritarie** storicamente presenti in Italia e, più specificamente, delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Tali disposizioni si rivolgono, tra l'altro, a promuovere l'**apprendimento delle lingue minoritarie**, a consentire l'uso delle lingue tutelate nell'**esercizio di funzioni pubbliche**, a promuovere e diffondere le lingue e le culture tutelate attraverso i **mezzi di comunicazioni di massa**, a consentire l'istituzione, con propri fondi, da parte di regioni e province di **organismi per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali**, a far salve le norme di tutela previste dagli ordinamenti regionali e ad estendere le **misure penali e processuali** vigenti finalizzate a prevenire e contrastare gli atti di discriminazione razziale, etnica o religiosa anche ai fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.

La legge prevede infine che la Repubblica italiana possa promuovere, in condizioni di **reciprocità** con gli Stati stranieri, lo sviluppo delle lingue e delle culture minoritarie tutelate che sono diffuse all'estero, qualora i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto l'identità socio-culturale e linguistica d'origine. D'altro canto, viene parimenti disposta la promozione di intese con altri Stati, per garantire condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e per diffondere all'estero la lingua e la cultura

italiane. Sullo stato di attuazione di tali adempimenti il Governo riferisce annualmente al Parlamento.

Ai sensi dell'articolo 17 è stato successivamente adottato, con d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, il **regolamento di attuazione** della legge.

Come si è accennato, tra le finalità perseguite dalla legge 482/1999 figura anche quella di **garantire l'uso delle lingue tutelate nell'esercizio di funzioni pubbliche**.

A tale scopo, l'**articolo 9** prevede che è consentito l'**uso orale e scritto** della **lingua "minoritaria"** negli **uffici della pubblica amministrazione** (con esclusione delle forze armate e delle forze di polizia) aventi sede nei comuni rientranti nell'ambito territoriale di applicazione delle norme di tutela nonché nei procedimenti davanti al giudice di pace.

Le amministrazioni statali che impiegano personale che permetta al pubblico di utilizzare la lingua tutelata nei rapporti con i propri uffici beneficiano di specifici contributi dello Stato. Per corrispondere tali contributi viene istituito (art. 9, co. 2), presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, con una dotazione annua di 9,8 miliardi di lire (5,06 milioni di euro).

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 482 del 1999, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

In virtù di quanto disposto dall'**articolo 15**, le spese sostenute dagli enti locali per gli interventi in favore delle minoranze sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di 8,7 miliardi di lire (4,49 milioni di euro), da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica dei rendiconti presentati dai comuni, nei quali devono essere indicati i motivi dell'intervento e giustificata la congruità della spesa.

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

Il d.P.R. 345/2001, nel dare attuazione alla legge 482/1999, all'articolo 8, commi 2, 3 e 5, dispone rispettivamente:

- che le **amministrazioni dello Stato** e gli **enti pubblici non economici a carattere nazionale** trasmettano, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un **programma dettagliato degli interventi** relativi agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge 482/1999, quantificando contestualmente il fabbisogno (comma 2);

- che gli **enti locali**, le **camere di commercio** e le **aziende sanitarie locali** trasmettano, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, alle regioni interessate per territorio un **programma dettagliato degli interventi** relativi agli adempimenti previsti dalla legge 482/1999, quantificando contestualmente il fabbisogno (comma 3);

- che ciascuna regione interessata per territorio, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di cui al comma 3, con le modalità previste dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilità, nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali (comma 5).

Il decreto legge in esame, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, all'**articolo 11** interviene sui termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del d.P.R. 345/2001, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482/1999, differendoli al **7 luglio 2023**.

Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato d.P.R., concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3, è differito al **31 agosto 2023**.

Articolo 11

(Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)

L'art. 11 dispone che le **emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo** rispetto al loro **valore facciale**, da destinare a **finalità** di natura **solidaristica** in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

In dettaglio si prevede, al **comma 2**, che l'**emissione** di tali carte valori postali, cioè i **francobolli**, sia **autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica**, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Il **comma 2** prevede inoltre che **il valore della maggiorazione da destinare a finalità sociali sia stabilita con il medesimo d.P.R.**, così come il **periodo di validità**, il **soggetto beneficiario**, nonché agli adempimenti che la società concessionaria, cioè Poste Italiane s.p.a., deve attuare al termine del periodo di validità.

Si ricorda in proposito che l'**emissione dei francobolli è riservata allo Stato**, mentre la sua **distribuzione e commercializzazione è affidata a Poste Italiane S.p.A.**, concessionaria del servizio postale universale. La vendita dei francobolli è effettuata da tutti gli uffici postali e dai rivenditori di generi di monopolio e ogni anno il MIMIT definisce un **programma di emissione delle carte-valori postali**.

Il francobollo ha un **valore facciale** (*id est: nominale*) che è espresso dal 2015 ([decreto ministeriale 8 luglio 2015](#)), non più con un valore facciale espresso in valuta nazionale, bensì con una **lettera** che indica una **fascia tariffaria**, corrispondente al prezzo *pro tempore* del servizio, in modo da disporre di carte-valori sempre utilizzabili nel tempo, **senza dover ricorrere a emissioni di nuovi francobolli ordinari per ogni variazione delle tariffe**.

I francobolli sono poi venduti ai rispettivi prezzi corrispondenti alle tariffe vigenti. Le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale (v. Delibera n.728/13/Cons) devono essere notificate all'AGCOM (Autorità competente per il settore postale) dalla società concessionaria del servizio postale universale (Poste Italiane s.p.a).

Per ulteriori dettagli sulla disciplina dell'emissione di francobolli si veda *sub* il relativo *box* di approfondimento.

Per la **definizione del valore e delle caratteristiche delle carte valori postali**, il **comma 3** rinvia ad un **decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy**, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

In base al **comma 4**, la società concessionaria (Poste Italiane) deve **devolvere interamente l'incasso della maggiorazione al soggetto beneficiario**, in nome e per conto dell'acquirente del francobollo, **su un conto corrente postale dello stesso beneficiario che sia a ciò dedicato**. Si prevede che qualora il soggetto beneficiario non sia in possesso di un conto corrente postale, questo sia messo a disposizione da parte di Poste Italiane senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa.

Si prevede infine che al termine del periodo di validità delle carte valori postali in questione, la società concessionaria rendiconti le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy.

• *La disciplina dell'emissione delle carte valori postali*

Il **francobollo** è una **carta-valore postale** che viene emessa da una autorità riconosciuta dall'Unione Postale Universale e rappresenta la prova di un pagamento anticipato di servizi di corrispondenza. In base all'art. 8 della Convenzione Postale Universale, le carte-valori postali sono una manifestazione di sovranità nazionale.

In Italia l'autorità competente in via esclusiva alla emissione delle carte-valori postali è il **MIMIT**. Esse si distinguono in:

- **francobolli commemorativi e celebrativi**, per commemorare personaggi o a celebrare ricorrenze o avvenimenti, la cui emissione è autorizzata con **decreto del Presidente della Repubblica** su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;
- **francobolli ordinari**, che vengono autorizzati con **decreto ministeriale** emanato dal MIMIT, di concerto con il MEF e che comprendono sia le **serie "tematiche" a tiratura limitata**, relative a particolari filoni autorizzati dall'Amministrazione ("Patrimonio naturale e paesaggistico", "Patrimonio artistico e culturale italiano", "Eccellenze italiane dello spettacolo", "Eccellenze del sapere", "Eccellenze del sistema produttivo ed economico", "il Senso civico", "lo Sport", "le Festività"), sia quelle cosiddette "**definitive**", cioè appartenenti a serie di uso corrente, a **tiratura illimitata**, i cui valori nominali corrispondono a quelli vigenti per le tariffe maggiormente richieste dall'utenza e, comunque, ai valori necessari alla spedizione di corrispondenza rientrante nel primo scaglione di peso per ciascuna zona tariffaria. L'emissione di francobolli a tiratura illimitata può riportare un codice in luogo del valore facciale in valuta; tale soluzione consente un uso delle carte-valori prolungato nel tempo, anche nella eventualità di cambiamenti dei prezzi.

Ogni anno viene definito un **Programma annuale per l'emissione di carte valori postali**. Il **programma 2023** è consultabile [qui](#). Le [linee guida](#) per l'emissione di francobolli sono definite dal Ministero.

Nel [Contratto di programma 2020-2024 tra Poste Italiane e Ministero](#), l'art. 7 disciplina l'emissione di carte valori postali, prevedendo che Poste Italiane curi la loro distribuzione e commercializzazione e ponendo a carico di Poste Italiane i costi di progettazione e di stampa; Poste collabora inoltre alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte.

L'AGCOM con [Delibera n. 171/22/CONS](#) del 30 maggio 2022 ha approvato il "Provvedimento finale di analisi del mercato dei servizi di consegna della corrispondenza e determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali - valutazione del livello di concorrenza e definizione dei rimedi regolamentari", il cui Allegato B contiene i [Listini dei prezzi dei servizi postali universali approvati dall'Autorità](#).

Nell'esercizio dei poteri discrezionali per definire i programmi di emissione delle carte valori postali, il Ministro è coadiuvato da due organismi tecnico consultivi:

- la **Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia**, che nomina e presiede, con il compito di esprimere il proprio parere sul programma annuale di emissione delle carte-valori postali. E' composta da rappresentanti delle amministrazioni e degli enti coinvolti nell'iter di realizzazione delle carte-valori postali, nonché da esperti del mondo filatelico e da personalità della società civile. Gli esperti sono stati nominati con [Decreto 19 luglio 2022](#), successivamente integrato con [Decreto ministeriale 17 marzo 2023](#).
- la **Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte-valori postali**, con funzioni consultive per la determinazione delle caratteristiche tecniche delle carte-valori postali, presieduta da un esperto e costituita da componenti di diritto e da esperti scelti tra specialisti in arte grafiche, storia dell'arte, scienze della comunicazione e filatelia nominati con decreto del Ministro.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria)

L'**articolo 12** prevede che il **diritto di ricorso** all'autorità giudiziaria ordinaria dei **richiedenti protezione internazionale** non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge 20/2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 25/2008 che **consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità** della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

Nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge di conversione del D.L. 20/2023 (A.C. 1112), il **Comitato per la legislazione**, rendendo il proprio parere alla I Commissione, ha osservato che l'articolo 7-ter, lettera d), nel sostituire il comma 1 dell'articolo 35 del D.Lgs. 25/2008, "circoscrive il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale o della commissione nazionale esclusivamente alle decisioni di rigetto, di cui all'articolo 32 del testo novellato" (seduta del [26 aprile 2023](#)).

In proposito, il Comitato ha ricordato che "l'attuale disposizione vigente [...], dispone che avverso ogni decisione della Commissione territoriale o nazionale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, ricomprendovi quindi anche le decisioni di inammissibilità ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008".

Il Comitato, pertanto, ha sottolineato "l'opportunità di specificare se la modifica debba essere interpretata nel senso che il ricorso avverso le decisioni di inammissibilità sia realmente precluso ovvero se debba ritenersi che tale possibilità di impugnazione rimanga percorribile in quanto ricompresa nella generale possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi (si segnala in proposito che la Corte di Cassazione nel pronunciarsi su ricorsi contro decisioni di inammissibilità ha affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto piuttosto l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione

invocata”; si veda ad esempio Cass. Ord. n. 37275/2022; Cass. Ord. n. 6374/2022; Cass. Ord. n. 20492/2020”.

Successivamente, al momento dell’approvazione del provvedimento da parte dell’**Assemblea della Camera**, il Governo ha accolto l’[ordine del giorno n. 9/1112/3](#), a prima firma dell’on. Rotondi, Presidente del Comitato per la legislazione, che impegna il Governo, tenuto conto del parere reso sul provvedimento dal medesimo Comitato “a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera d), allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte ad espungere dall’articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (come novellato dal provvedimento in esame) il riferimento all’articolo 32 del medesimo decreto legislativo”.

Come accennato sopra, l’articolo 7-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 20/2023 ha circoscritto il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale per l’esame delle domande di protezione internazionale, esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 25/2008 e non anche a quelle di inammissibilità (art. 29 del medesimo D.Lgs. 25/2008).

Il disegno di legge di conversione del D.L. 20/2023 ([A.C. 1112](#)) è stato approvato il 4 maggio 2023, la legge di conversione, la n. 50 del 5 maggio 2023 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2023.

Il citato articolo 32 del D.lgs. 25/2008 prevede che le commissioni territoriali possono adottare una delle seguenti decisioni a seguito dell’esame delle domande di protezione internazionale:

- riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria;
- rigetto della domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
- rigetto della domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all’articolo 28-ter, ossia:
 - il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
 - il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro;
 - il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false;
 - il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi;
 - il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno;

- il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico;
- il richiedente è stato condannato per gravi reati, rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, o esiste pericolo di fuga;
- rigetto della domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.

La disposizione vigente prima della conversione del D.L. 20/2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 35, comma 1, D.Lgs. 25/2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni.

La disposizione in commento ripristina la formulazione antecedente al D.L. 20/2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale ex art. 29 del D.Lgs. 25/2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata” dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito (Cass. ord. n. 37275/2022, Cass. ord. n. 6374/2022, Cass. ord. n. 20492/2020).

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal D.Lgs. 142/2015 che ha modificato il D.Lgs. 25/2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

- la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
 - di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria;
 - di considerare la domanda **inammissibile**;

- presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro;
- di non procedere a un esame;
- il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso;
- una decisione di revoca della protezione.

Articolo 13
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 13** reca una generale **clausola di neutralità finanziaria** in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

L'**articolo 14** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dall'**11 maggio 2023**.

